*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 137° — Numero 258**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 4 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1996.

**Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici — concordato il 30 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CONFSAL, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/Enti Pubblici Dirigenti, UIL/DEP/Dirigenti, CIDA/FENDEP, CISAL/FIALP e FLEPAR.**

**Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici sottoscritto l'11 ottobre 1996.**

96A7076

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

Politecnico di Bari

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996.

**Approvazione del nuovo statuto del Politecnico.**

96A7244

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 agosto 1996.

**Modificazioni delle aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente i poteri in materia di energia elettrica e gas che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita fino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 28, della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995 con il quale sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo termico e di contributo per l'onere termico;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995 in ordine al trattamento di sovrapprezzo termico da praticare alle forniture destinate alle produzioni di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio greggio di importazione (P.G.I.) è individuato in 201.436 lire per tonnellata, riferito ai mesi di dicembre 1995, gennaio, febbraio e marzo 1996;

Tenuto conto della nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 19 giugno 1996 con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo relative al 1996 che comportano un aumento dell'11,32%;

Visti i precedenti provvedimenti e decreti ministeriali in materia di sovrapprezzi e Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Decreta:

*A)* Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* le aliquote ordinarie di sovrapprezzo termico in vigore, al netto di quanto disposto dai provvedimenti CIP n. 24 del 3 agosto 1990 e n. 15 del 12 dicembre 1992, sono aumentate mediamente dell'11,32% e determinate nelle misure seguenti:

| | Sovrapprezzo termico ordinario L/kWh |
|---|---|
| *Bassa tensione:* | |
| 1) Forniture per usi domestici fino a 3 kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile compreso tra due letture consecutive dei misuratori | 14,00 |
| 2) Altre forniture per usi domestici e per i consumi eccedenti il quantitativo di cui al precedente punto 1) | 81,60 |
| 3) Forniture per usi agricoli | 53,40 |
| 4) Altre forniture | 57,70 |
| *Media tensione:* | |
| 1) Forniture per tutti gli usi | 43,70 |
| *Alta tensione:* | |
| 1) Forniture per tutti gli usi con esclusione di quelle previste al punto successivo | 41,70 |
| 2) Forniture per la produzione di alluminio primario di cui al punto 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1995 | 7,30 |

*B)* Le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono determinate nelle misure seguenti con la medesima decorrenza di cui al punto *A)* in L/kWh:

| | |
|---|---|
| ENEL società per azioni | 41,4395 |
| Azienda energetica municipale di Torino | 8,8924 |
| Azienda energetica municipale di Milano | 25,4846 |
| Azienda dei servizi municipalizzati del comune di Brescia | 35,1751 |
| Azienda generale servizi municipalizzati del comune di Verona | 26,5416 |
| Azienda servizi municipalizzati di Rovereto | 27,6382 |
| ACEA - Azienda comunale energia ed ambiente di Roma | 0,5584 |
| Idroelettrica Weissenfels S.r.l. | 139,9386 |
| Idroelettrica Valcanale di M.G. Massaruffo & C. S.a.s. | 121,7133 |

| | |
|---|---|
| Azienda speciale per l'energia e l'ambiente di Osimo | 24,2769 |
| Aziende industriali municipalizzate del comune di Vicenza | 40,7901 |
| Azienda consorziale servizi municipalizzati di Primiero | 0,0537 |
| Azienda municipalizzata di Imola | 7,1091 |
| Azienda elettrica e acquedotto municipalizzata di Brunico | 0,3963 |

*C)* Al fine di favorire il parziale recupero del disavanzo del conto onere termico registrato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, le aliquote del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 15/1992, modificate con il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, capitolo II, punto 4, sono proporzionalmente aumentate per un gettito pari a 2 lire al kWh, quale media risultante tra le diverse categorie di utenti.

*D)* La residua quota del disavanzo registrato dal conto onere termico per l'anno 1996 sarà ripianata con il gettito delle aliquote di cui alla lettera *C)*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

*Il Ministro:* BERSANI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1996*
*Registro n. 1 Industria, foglio n. 178*

96A7213

DECRETO 18 ottobre 1996.

**Rettifica al prospetto allegato al decreto ministeriale 17 marzo 1995 con il quale sono state stabilite le quote che le compagnie di assicurazione sulla vita possono trattenere, oltre alla quota rappresentata dai caricamenti, sui premi soggetti all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito nella legge 23 giugno 1994, n. 406, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'INA S.p.a. e *disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo della* cessione legale, ed in particolare l'art. 2 che prevede dal 1° gennaio 1994 l'abolizione di detto obbligo per i contratti conclusi anteriormente al 20 maggio 1994 e l'assunzione da parte della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. degli obblighi già assunti dall'INA S.p.a.;

Visto l'atto di scissione INA S.p.a. - CONSAP S.p.a., a rogito notaio Matilde Atlante, del 24 settembre 1993, con il quale l'INA S.p.a., con effetto 1° ottobre 1993, ha trasferito alla CONSAP S.p.a. l'attività inerente la gestione delle cessioni legali;

Visto il decreto ministeriale, con il relativo prospetto allegato, in data 17 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le quote che le compagnie di assicurazione sulla vita possono trattenere, oltre alla quota rappresentata dai caricamenti, sui premi soggetti all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista l'istanza con la quale la Zurigo - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, in data 18 giugno 1996 ha richiesto la modifica del prospetto allegato al sopraindicato decreto ministeriale in data 17 marzo 1995 che cita erroneamente la società «Vita Nuova S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita» al posto di «Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., rappresentanza generale per l'Italia», ora «Zurigo - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., rappresentanza generale per l'Italia»;

Ritenuto opportuno procedere alla parziale rettifica del prospetto allegato al citato decreto ministeriale;

Decreta:

A parziale rettifica del prospetto allegato al decreto ministeriale del 17 marzo 1995, laddove è elencata l'impresa «Vita Nuova S.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita» deve intendersi indicata l'impresa «Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., rappresentanza generale per l'Italia», ora «Zurigo - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.A., rappresentanza generale per l'Italia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1996

*Il direttore generale:* CINTI

96A7214

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Azzurra a r.l., in Monte S. Angelo.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Azzurra a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Claudio Ferrigno in data 27 febbraio 1983, repertorio n. 7851; tribunale di Foggia, registro imprese n. 5971; B.U.S.C. posizione n. 3030/208072, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 14 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7204

DECRETO 14 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Padre Pio a r.l., in S. Ferdinando di Puglia.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Padre Pio a r.l., con sede nel comune di S. Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Marcello Labianca in data 17 ottobre 1991, repertorio n. 9629; tribunale di Foggia, registro imprese n. 11628; B.U.S.C. posizione n. 4253/256549, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 14 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7205

DECRETO 14 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Max a r.l., in Margherita di Savoia.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Max a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 24 aprile 1985, repertorio n. 135437; tribunale di Foggia, registro imprese n. 7286; B.U.S.C. posizione n. 3182/211626, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 14 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7286

---

DECRETO 14 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Italia 91 a r.l., in San Severo.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Italia 91 a r.l., con sede nel comune di San Severo, costituita per rogito notaio Cassano Lorenzo in data 30 novembre 1989, repertorio n. 23162; tribunale di Foggia, registro imprese n. 10656; B.U.S.C. posizione n. 4166/251994, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 14 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7207

---

DECRETO 14 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Casa Nuova a r.l., in Trinitapoli.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Casa Nuova a r.l., con sede nel comune di Trinitapoli, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo in data 9 novembre 1989, repertorio n. 16235; tribunale di Foggia, registro imprese n. 10473; B.U.S.C. posizione n. 4009/244273, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 14 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7208

DECRETO 15 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Il Tetto III a r.l., in Foggia.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Tetto III a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 13 marzo 1980, repertorio n. 10201; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4643; B.U.S.C. posizione n. 2333/178853, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7209

DECRETO 15 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Reno a r.l., in Foggia.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Reno a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 7 marzo 1979, repertorio n. 15542; tribunale di Foggia, registro imprese n. 4267; B.U.S.C. posizione n. 2069/168045, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7210

DECRETO 15 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Santa Barbara a r.l., in Monte S. Angelo.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Santa Barbara a r.l., con sede nel comune di Monte S. Angelo, costituita per rogito notaio Giannino Frumento in data 3 febbraio 1981, repertorio n. 1659; tribunale di Foggia, registro imprese n. 5024; B.U.S.C. posizione n. 2511/185028, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7211

---

DECRETO 15 ottobre 1996.

**Scioglimento della società cooperativa Il Piano a r.l., in Panni.**

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Il Piano a r.l., con sede nel comune di Panni, costituita per rogito notaio Antonietta Minichiello in data 25 settembre 1983, repertorio n. 212; tribunale di Foggia, registro imprese n. 6206; B.U.S.C. posizione n. 2868/200817, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 15 ottobre 1996

*Il direttore primo dirigente:* BOZZINI

96A7212

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Enna.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Enna, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Enna, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DINI

96A7260

DECRETO 26 marzo 1996.

**Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Rieti.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Rieti, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Rieti, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 marzo 1996

*Il Ministro delle finanze*
FANTOZZI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
CAIANIELLO

96A7261

DECRETO 18 ottobre 1996.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Frosinone.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 9199 del 20 settembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Frosinone in data 11 settembre 1996 a seguito di ordinanza comunale perché le condizioni dell'edificio sono state dichiarate pericolose per l'incolumità pubblica e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del P.R.A. di Frosinone in data 11 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1996

*Il direttore generale:* ROXAS

96A7201

---

DECRETO 18 ottobre 1996.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Clusone.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Clusone in data 18 settembre 1996 (dalle ore 12 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Clusone è accertato in data 18 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1996

*Il direttore generale:* ROXAS

96A7202

DECRETO 22 ottobre 1996.

**Modificazione al contenuto di nicotina della marca di sigarette Prince K.S.F.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 1996;

Vista l'istanza con la quale la ditta House of Prince ha chiesto di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto ministeriale del 16 febbraio 1996 per le sigarette di provenienza estera «Prince K.S.F.».

Visto l'esito delle analisi all'uopo effettuate sui campioni presentati e salvo ulteriori accertamenti sulle quantità che verranno effettivamente importate;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

| Marca | mg/sigaretta nicotina da | mg/sigaretta nicotina a |
|---|---|---|
| Prince K.S.F. | 1,2 | 1,3 |

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette «Prince K.S.F.», in carico agli organi dell'Amministrazione, saranno sostituite dai prodotti, come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1996

*Il direttore generale:* DEL GIZZO

96A7232

DECRETO 26 ottobre 1996.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di settembre 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986. n 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di settembre 1996;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.520,222 |
| Marco tedesco | » | 1.009,473 |
| Franco francese | » | 296,443 |
| Fiorino olandese | » | 900,456 |
| Franco belga | » | 49,025 |

| | | |
|---|---|---|
| Lira sterlina | Lit. | 2.370,534 |
| Lira irlandese | » | 2.448,060 |
| Corona danese | » | 262,090 |
| Dracma greca | » | 6,350 |
| ECU | » | 1.913,460 |
| Dollaro canadese | » | 1.110,102 |
| Yen giapponese | » | 13,837 |
| Franco svizzero | » | 1.234,337 |
| Scellino austriaco | » | 143,465 |
| Corona norvegese | » | 235,401 |
| Corona svedese | » | 228,987 |
| Marco finlandese | » | 334,952 |
| Escudo portoghese | » | 9,883 |
| Peseta spagnola | » | 11,976 |
| Dollaro australiano | » | 1.205,691 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di settembre 1996, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: Afgani | Lit. | 0,320 |
| Albania: Lek | » | 13,938 |
| Algeria: Dinaro algerino | » | 27,348 |
| Angola: Readjust Kwanza | » | 0,007 |
| Antille olandesi: A/Guilder | » | 849,684 |
| Arabia Saudita: Riyal saudita | » | 405,515 |
| Argentina: Peso Argentina | » | 1.521,163 |
| Aruba: Fiorino Aruba | » | 849,684 |
| Azerbaigian: Manat | » | 0,353 |
| Bahamas: Dollaro Bahama | » | 1.520,935 |
| Bahrain: Dinaro Bahrain | » | 4.034,310 |
| Bangladesh: Taka | Lit. | 35,810 |
| Barbados: Dollaro Barbados | » | 756,194 |
| Belize: Dollaro Belize | » | 760,467 |
| Bermude: Dollaro Bermude | » | 1.520,935 |
| Bhutan: Rupia Bhutan | » | 42,566 |
| Bielorussia: Rublo Bielorussia | » | 0,079 |
| Birmania: Kyat | » | 257,902 |
| Bolivia: Boliviano | » | 295,758 |
| Botswana: Pula | » | 437,462 |
| Brasile: Real | » | 1.476,506 |
| Brunei: Dollaro Brunei | » | 1.080,091 |
| Bulgaria: Lev | » | 6,718 |
| Burundi: Franco Burundi | » | 6,908 |
| Cambogia: Riel Kampuchea | » | 0,661 |
| Capo Verde: Escudo Capo Verde | » | 18,331 |
| Caraibi: Dollaro Caraibi | » | 563,309 |
| Cayman Isole: Dollaro Cayman | » | 1.836,434 |
| Cile: Peso cileno | » | 3,436 |
| Cina: Renmimbi | » | 183,160 |
| Cipro: Lira cipriota | » | 3.269,259 |
| Colombia: Peso colombiano | » | 1,468 |
| Comore Isole: Franco Comore | » | 3,949 |
| Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A. | » | 2,962 |
| Corea del Nord: Won Nord | » | 707,411 |
| Corea del Sud: Won Sud | » | 1,850 |

| Paese | Valuta | | Valore |
|---|---|---|---|
| Costa Rica: | Colon Costa Rica | Lit. | 7,149 |
| Croazia: | Kuna Croazia | » | 284,199 |
| Cuba: | Peso cubano | » | 1.520,935 |
| Dominicana: | Peso dominicano | » | 108,832 |
| Ecuador: | Sucre | » | 0,461 |
| Egitto: | Lira egiziana | » | 440,622 |
| El Salvador: | Colon salvadoregno | » | 173,721 |
| Emirati Arabi Uniti: | Dirham Emirati Arabi | » | 414,163 |
| Estonia: | Corona Estonia | » | 126,381 |
| Etiopia: | Birr | » | 253,489 |
| Falkland Isole: | Sterlina Falkland | » | 2.371,270 |
| Fiji Isole: | Dollaro Fiji | » | 1.089,805 |
| Filippine: | Peso filippino | » | 57,962 |
| Gambia: | Dalasi | » | 152,369 |
| Ghana: | Cedi | » | 0,898 |
| Giamaica: | Dollaro giamaicano | » | 44,733 |
| Gibilterra: | Sterlina Gibilterra | » | 2.371,270 |
| Gibuti Repubblica: | Franco Djibouti | » | 9,217 |
| Giordania: | Dinaro giordano | » | 2.145,183 |
| Guatemala: | Quetzal | » | 251,210 |
| Guinea Bissau: | Peso Guinea Bissau | » | 0,084 |
| Guinea Conakry: | Franco Conakry | » | 1,525 |
| Guyana: | Dollaro Guyana | » | 10,949 |
| Haiti: | Gourde | » | 101,308 |
| Honduras: | Lempira | » | 126,009 |
| Hong Kong: | Dollaro Hong Kong | Lit.» | 196,687 |
| India: | Rupia indiana | » | 42,566 |
| Indonesia: | Rupia indonesiana | » | 0,653 |
| Iran: | Rial iraniano | » | 0,506 |
| Iraq: | Dinaro iracheno | » | 4.892,039 |
| Islanda: | Corona Islanda | » | 22,771 |
| Israele: | Shekel | » | 480,405 |
| Jugoslavia: | Nuovo dinaro jugoslavo | » | 305,693 |
| Kazakistan: | Tenge Kazakistan | » | 22,020 |
| Kenya: | Scellino keniota | » | 27,027 |
| Kuwait: | Dinaro Kuwait | » | 5.070,193 |
| Laos: | New Kip | » | 1,653 |
| Lesotho: | Maluti | » | 337,278 |
| Lettonia Latvia: | Nuovo Lat | » | 2.765,336 |
| Libano: | Lira libanese | » | 0,975 |
| Liberia: | Liberian dollaro | » | 1.520,935 |
| Libia: | Dinaro libico | » | 4.278,298 |
| Lituania: | Lita Lituania | » | 380,233 |
| Macao: | Pataca | » | 190,403 |
| Macedonia: | Dinaro | » | 37,722 |
| Madagascar: | Franco Rep. malgascia | » | 0,391 |
| Malawi: | Kwacha | » | 99,375 |
| Malaysia: | Ringgit | » | 607,900 |
| Maldive: | Rufiya | » | 129,221 |
| Malta: | Lira maltese | » | 4.212,555 |

| Paese / Valuta | | Cambio |
|---|---|---|
| Marocco: Dirham Marocco | Lit. | 174,379 |
| Mauritania: Ouguiya | » | 11,085 |
| Mauritius: Rupia Mauritius | » | 74,079 |
| Messico: Peso messicano | » | 201,223 |
| Moldavia: Leu Moldavia | » | 328,141 |
| Mongolia: Tugrik | » | 3,259 |
| Mozambico: Metical | » | 0,136 |
| Nepal: Rupia nepalese | » | 26,788 |
| Nicaragua: Cordoba oro | » | 176,168 |
| Nigeria: Naira | » | 69,133 |
| Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese | » | 1.060,685 |
| Oman: Rial Oman | » | 3.950,994 |
| Pakistan: Rupia pakistana | » | 43,209 |
| Panama: Balboa | » | 1.520,935 |
| Papua Nuova Guinea: Kina | » | 1.157,311 |
| Paraguay: Guarani | » | 0,729 |
| Perù: New Sol | » | 611,278 |
| Polinesia francese: Franco C.F.P. | » | 16,292 |
| Polonia: Zloty | » | 546,843 |
| Qatar: Riyal Qatar | » | 417,896 |
| Repubblica Ceca: Corona ceca | » | 57,102 |
| Repubblica Slovacca: Corona slovacca | » | 49,510 |
| Romania: Leu | » | 0,461 |
| Russia: Rublo Russia (M.) | » | 0,282 |
| Rwanda: Franco Ruanda | » | 4,723 |
| Salomone Isole: Dollaro Salomone | Lit. | 424,702 |
| Sant'Elena: Lira S. Elena | » | 2.371,270 |
| São Tomè: Dobra | » | 0,637 |
| Seychelles: Rupia Seychelles | » | 303,317 |
| Sierra Leone: Leone | » | 1,748 |
| Singapore: Dollaro Singapore | » | 1.080,091 |
| Siria: Lira siriana | » | 36,255 |
| Slovenia: Tallero Slovenia | » | 11,234 |
| Somalia: Scellino somalo | » | 0,580 |
| Sri Lanka: Rupia Sri Lanka | » | 27,085 |
| Sud Africa: Rand | » | 337,278 |
| Sudan: Dinaro sudanese | » | 10,863 |
| Surinam: Fiorino Surinam | » | 3,709 |
| Swaziland: Lilangeni | » | 337,278 |
| Taiwan: Dollaro Taiwan | » | 55,849 |
| Tanzania: Scellino Tanzania | » | 2,562 |
| Thailandia: Baht | » | 59,999 |
| Tonga Isola: Pa Anga | » | 1.250,130 |
| Trinidad e Tobago: Dollaro Trinidad e Tobago | » | 255,355 |
| Tunisia: Dinaro tunisino | » | 1.564,941 |
| Turchia: Lira turca | » | 0,017 |
| Ucraina: Hryvnia | » | 866,231 |
| Uganda: New scellino | » | 1,419 |
| Ungheria: Forint ungherese | » | 9,707 |

| | | |
|---|---|---|
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano . . . . . . . . . . . | Lit. | 182,991 |
| Vanuatu: | | |
| Vatu | » | 13,691 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 3,197 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,138 |
| Western Samoa: | | |
| Taia . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 624,544 |
| Yemen Repubblica: | | |
| Rial . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 13,039 |
| Zaire: | | |
| New Zaire | » | 0,053 |
| Zambia: | | |
| Kwacha . . . . . . . . . . . . . . . . | Lit. | 1,197 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe . . . . . . . . . | » | 148,059 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1996

*Il Ministro:* VISCO

96A7233

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in tecniche erboristiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Il titolo XV — relativo alle scuole dirette a fini speciali — viene soppresso unitamente agli articoli in esso contenuti, compresi quelli riguardanti la scuola diretta a fini speciali di erboristeria.

L'art. 156 del titolo IX - facoltà di farmacia, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 156.

Dopo l'art. 168 del titolo IX - facoltà di farmacia, vengono inseriti i nuovi articoli dal 169 al 174 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

*Titolo IX*

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 156. — La facoltà di farmacia conferisce:

la laurea in farmacia di durata quinquennale;

la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche di durata quinquennale;

il diploma universitario in tecniche erboristiche di durata triennale.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICHE ERBORISTICHE

Art. 169 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia è istituito, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del decreto ministeriale 6 giugno 1995, il diploma universitario in tecniche erboristiche. Il corso degli studi ha durata triennale, è gestito dalla facoltà di farmacia con il concorso della facoltà di agraria.

Il senato accademico stabilirà le modalità e gli organi per la gestione del corso di diploma.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

Il corso di diploma rappresenta la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in erboristeria che viene soppressa a decorrere dalla data di messa a statuto del presente diploma, ai sensi della legge n. 341/1990, art. 7, comma 1.

Gli studenti iscritti e coloro che hanno già conseguito il diploma della scuola diretta a fini speciali in erboristeria possono, con delibera del consiglio di facoltà, essere ammessi al corso di diploma universitario, previo riconoscimento della validità degli esami sostenuti presso la scuola e purché esistano le condizioni di corrispondenza degli insegnamenti.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 170 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 169 è dichiarato affine al corso di laurea in farmacia ed in scienze e tecnologie agrarie.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea in farmacia e in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, riconoscerà gli insegnamenti, sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 171 (*Articolazione del corso degli studi*). — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari od integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a 15.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 174.

Art. 172 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale di studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

*a)* delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 169;

*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

*c)* ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

*d)* fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

*e)* indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le evenutali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 173 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze o professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'Università.

Art. 174 *(Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari)*.

1) *Area chimica* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C01A (chimica analitica), C03X (chimica generale ed inorganica), C05X (chimica organica), C07X (chimica farmaceutica), E08X (biologia farmaceutica).

Lo studente deve acquisire nozioni generali della chimica nelle sue diverse articolazioni, tra cui quelle sulla natura degli elementi, dei legami chimici, dello stato fisico: concetti di solubilità, acidità e basicità; reattività chimica; conoscenza dei principali gruppi funzionali organici e loro reattività; conoscenza dei prodotti naturali di origine vegetale; fondamenti di chimica analitica.

2) *Area botanica generale e sistematica* (ore 120).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (biologia farmaceutica), E01A (botanica), E01B (botanica sistematica), E01C (biologia vegetale applicata).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla struttura della cellula vegetale in quanto sito di produzione e di accumulo di metaboliti primari e secondari e sulla morfologia macro e microscopica delle piante ed in particolare delle parti di interesse erboristico; deve inoltre acquisire conoscenze teorico-pratiche sulla flora di interesse erboristico, anche con escursioni botaniche guidate.

3) *Area biochimica e fisiologia vegetale* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E05A (biochimica), E01E (fisiologia vegetale), G07A (chimica agraria).

Lo studente deve acquisire le nozioni propedeutiche sui processi biochimici e fisiologici delle cellule vegetali; deve, inoltre, acquisire i fondamenti relativi alle funzioni dell'organismo vegetale e del suo biochimismo, orientate soprattutto alla produzione dei principi attivi.

4) *Area coltivazione e difesa delle piante officinali* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E08X (biologia farmaceutica), G02A (agronomia e coltivazioni erbacee), G02C (orticoltura e floricoltura), G04X (genetica agraria), G06A (entomologia agraria), G06B (patologia vegetale).

Lo studente deve acquisire nozioni relative alla coltivazione delle specie officinali: deve aver conoscenze adeguate di difesa delle stesse, in relazione soprattutto alle tecniche di identificazione e di controllo dei contaminanti biologici relativi all'entomologia agraria e responsabili delle principali patologie vegetali; deve acquisire informazioni sull'uso e sui rischi d'impiego di erbicidi, pesticidi, fungicidi e degli antiparassitari in genere. Deve apprendere, inoltre, gli elementi basilari adottati nel miglioramento genetico delle piante di interesse officinale.

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore).

Settore scientifico-disciplinare: G08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

Lo studente deve apprendere nozioni relative alla conservazione e alla trasformazione delle specie le cui colture rivestono importanza per il mercato erboristico, in particolare di quelle che nell'ambito territoriale trovano le migliori possibilità di crescita e sviluppo.

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C07X (chimica farmaceutica), C09X (chimica bromatologica), E08X (biologia farmaceutica), G07A (chimica agraria), C08A (scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari).

Lo studente deve apprendere le principali tecniche utilizzate nell'analisi e nel controllo di qualità delle piante officinali, dei loro derivati e degli eventuali inquinanti.

7) *Area farmacognosia* (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E07X (farmacologia), E08X (biologia farmaceutica).

Lo studente deve acquisire conoscenze teorico-pratiche per il riconoscimento delle droghe, nonché conoscenze dell'epoca e le modalità di raccolta, di essiccamento, stabilizzazione e conservazione delle piante officinali e le loro parti. Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base teorico-pratiche sull'attività e la tossicità delle piante officinali.

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C08X (farmaceutico tecnologico applicativo), C09X (chimica bromatologica), E08X (biologia farmaceutica).

Lo studente deve acquisire le nozioni teorico pratiche al fine di compiere operazioni di tipo industriale e semi-industriale di lavorazione, estrazione ed isolamento di principi attivi e per la preparazione di estratti. Deve inoltre acquisire le nozioni relative ai requisiti e alle tecniche di utilizzazione delle piante officinali impiegate in fitocosmesi ed alimentazione.

9) *Area economia, organizzazione aziendale e marketing* (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: G01X (economia ed estimo rurale), P02B (economia e gestione delle imprese).

Lo studente deve acquisire le nozioni di economia indispensabili per l'organizzazione di aziende agricole specializzate nella produzione di piante officinali e nella distribuzione dei prodotti ottenuti.

10) *Area legislazione* (40 ore).

Settore scientifico-disciplinare: C08X (farmaceutico tecnologico applicativo).

Lo studente deve avere adeguata conoscenza delle norme legislative, nazionali e comunitarie che regolamentano il settore delle piante officinali.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 ottobre 1996

*Il rettore:* CALZONI

96A7215

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 luglio 1996, n. 559/C.4713.10089.D(1).

**Qualificazione giuridica dell'attività di sorveglianza disarmata svolta da soggetti non autorizzati - articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 28 giugno 1931, n. 773.**

*Ai prefetti della Repubblica*
*Al commissario del Governo per la provincia di Trento*
*Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano*
*Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta*
*Ai questori della Repubblica*
e, per conoscenza:
*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*
*Al rappresentante del Governo della regione sarda*
*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*
*Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario*
*Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta*
*Al comando generale dell'Arma dei carabinieri*
*Al comando generale della Guardia di finanza*

Questo Ministero ha potuto constatare che negli ultimi tempi si sono diffuse imprese che, prive di qualunque titolo di polizia, disimpegnano particolari servizi di vigilanza consistenti nel segnalare via radio alle Forze di polizia situazioni di possibile pericolo per il patrimonio di terzi avvalendosi di personale dipendente sprovvisto della qualifica di guardia giurata.

Questa particolare tipologia di attività è stata oggetto di valutazioni di diverso segno da parte delle giurisdizioni amministrative e penali.

La Corte di cassazione (sentenza n. 1177 del 19 novembre 1993 col numero 782 del 26 gennaio 1994), in riforma della decisione della corte d'appello, ha rilevato che i servizi in questione non presentavano le caratteristiche dell'attività resa dalle guardie giurate e, pertanto, non potevano essere ricondotti sotto la disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Di diverso avviso si è mostrato il tribunale amministrativo regionale Puglia nella sentenza n. 178/95 del 21 giugno 1994.

Il giudice amministrativo ha infatti considerato che tale tipologia di prestazioni, sostanziandosi in una sorveglianza sul patrimonio, deve considerarsi sottoposta al regime autorizzatorio di polizia.

In considerazione delle divergenze di opinioni sopra-riassunte e delle incertezze interpretative rappresentate dagli uffici periferici, questo Ministero ha ritenuto di dover approfondire la problematica interpellando il Consiglio di Stato il quale si è espresso al riguardo con il parere n. 2596/95 del 18 ottobre 1995.

L'on.le Collegio ha, in via preliminare, osservato che la vigilanza sui beni, in quanto diretta a tutelare aspetti della sicurezza pubblica, deve considerarsi in linea generale

riservata allo Stato e può essere esercitata dai privati soltanto nelle particolari ipotesi contemplate dagli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Premesso ciò, il Consiglio di Stato ha rilevato che non è indispensabile l'esercizio di poteri di intervento diretto delle guardie giurate ai fini della qualificazione dell'attività di vigilanza privata ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Al contrario il Collegio ha mostrato di condividere il parere di questa amministrazione secondo cui l'elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata è dato dal suo porsi come attività di salvaguardia del bene affidato alle proprie cure e quindi come attività volta, in via mediata, a contribuire alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Consiglio di Stato, quindi, ha concluso affermando che i servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art.134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle SS.LL., segnalando che tornerà gradito ricevere un cortese cenno di assicurazione.

*Il Ministro:* NAPOLITANO

96A7217

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 31 ottobre 1996, ha attribuito — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Enrico Montesano all'on. Pasqualina Napoletano, prima dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione «Partito Democratico della Sinistra».

96A7288

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore dell'emendamento al paragrafo f) dell'art. XVII dell'accordo relativo all'Organizzazione internazionale delle telecomunicazioni a mezzo satellite Intelsat, concluso a Washington il 20 agosto 1971.

Nel corso della XX assemblea degli Stati parte dell'accordo Intelsat, tenutasi a Copenaghen il 31 agosto 1995, è stato approvato un emendamento al paragrafo f) dell'art. XVII dell'accordo, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 marzo 1973, n. 163, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 4 maggio 1973. Essendosi verificate le condizioni previste dal paragrafo d) dell'art. XVII e tenuto conto del raggiungimento delle maggioranze di cui ai paragrafi i) e ii) dello stesso articolo, si comunica che l'emendamento al paragrafo f) dell'art. XVII, è entrato in vigore il 16 ottobre 1996.

Si riporta qui di seguito, in lingua francese, sia il testo del paragrafo f) dell'art. XVII dell'accordo, nella vecchia versione, sia il nuovo testo, con traduzione non ufficiale in lingua italiana, così come modificato dall'emendamento in questione:

*Vecchia versione*

f) Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d) et e) du present article, aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois ou plus des dixhuit mois après la date de son approbation par l'Assemblée des Parties.

*Nuova versione*

f) Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d) et e) du présent article, aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l'Assemblée des Parties.

*(Traduzione non ufficiale)*

f) Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi d) ed e) del presente articolo, nessuno emendamento potrà entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dopo dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea delle Parti.

96A7219

### Comunicato relativo alla fine delle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia e delle zone della Bosnia controllata dai serbo-bosniaci.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito nella legge 7 giugno 1995, n. 222, si comunica che il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con decisione n. 1074 del 1° ottobre 1996, ha deliberato di porre fine, con effetto immediato, alle sanzioni nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia e delle zone della Bosnia occupate dalle forze serbo-bosniache, già sospese in forza della risoluzione ONU n. 1022/1995.

Con successivo comunicato si darà notizia del regolamento dell'U.E., che darà attuazione alla risoluzione ONU sopra menzionata.

96A7220

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

### Provvedimenti concernenti l'iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite di selezioni clonali

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

BF 10 da Sangiovese N;

BF 30 da Sangiovese N;

TIN-10 da Sangiovese N;

TIN-50 da Sangiovese N;

JANUS-10 da Sangiovese N;

JANUS-20 da Sangiovese N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

VCR 102 da Berlandieri x Riparia Kober 5 BB;

VCR 105 da Berlandieri x Riparia S.O.4;

VCR 107 da Berlandieri x Rupestris 1103 Paulsen;

VCR 114 da Berlandieri x Rupestris 110 Richter;

VCR 112 da Berlandieri x Riparia 157-11 Couderc.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

UBA 26/E da Malvasia bianca di Candia B;

UBA 26/F da Malvasia bianca di Candia B;

UBA 46/H da Primitivo N;

UBA 47/A da Primitivo N;

UBA 47/B da Primitivo N;

UBA 63/F da Sangiovese N;

UBA 63/L da Sangiovese N;

UBA 52/N da Uva di Troia N;

UBA 53/N da Uva di Troia N;

UBA 6/A da Verdeca B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

VCR 13 da Aglianico N;

VCR 16 da Sangiovese N;

VCR 103 da Sangiovese N;

VCR 12 da Schiava grossa N;

VCR 14 da Schiava grossa N.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura delle selezioni clonali:

STWA-95-350 da Chardonnay B;

STWA-95-355 da Chardonnay B;

MIDA-95-132 da Marzemino N;

MIDA-95-172 da Marzemino N;

MIRA-95-3047 da Pinot nero N;

MIRA-95-3131 da Pinot nero N;

ERPT-155 da Trebbiano di Soave B.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite portinnesto:

Resseguier Selection Birolleau n. 1 (R.S.B. 1).

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta l'idoneità alla coltura della varietà di vite ad uva da tavola:

Red Globe Rs.

Tale varietà è iscritta nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

**96A7192**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto A.I.C. n. 801/1996 del 18 settembre 1996*

Specialità medicinale: NICARDIUM nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via Podgora 9, codice fiscale: 09575490157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile sita in Erba (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse da 80 mg;

A.I.C. n. 029279015 (in base 10) - 0VXJT7 (in base 32); classe «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: nicardipina cloridrato 80 mg;

eccipienti mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, silice colloidale, magnesio stearato, talco, polivinilpirrolidone, titanio biossido, polietilenglicole 6000, ferro ossido rosso (E 172), nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa sia in monoterapia che in associazione ad altri antipertensivi. Profilassi e terapia dell'angina pectoris sia stabile che vasospastica. Disturbi legati ad insufficienza cerebrale senile, sindrome di Meniere.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 802/1996 del 18 settembre 1996*

Specialità medicinale: TEONIM nella forma e confezione 30 compresse 100 mg e 30 bustine 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via Fratelli Cervi 8, codice fiscale: 01423300183.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati presso la propria officina sita in viale Certosa, 8/A (Pavia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 029198025 (in base 10) - 0VV1Q9 (in base 32); classe:«A»; prezzo: L. 13.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995 n. 490;

30 bustine da 100 mg;
A.I.C. n. 029198013 (in base 10) - 0VV1PX (in base 32); classe: «A»; prezzo: L. 14.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995 n. 490.

Composizione:

principio attivo: nimesulide 100 mg;
eccipienti:

compresse: dioctil sodiosolfosuccinato, idrossipropilcellulosa lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microgranulare olio vegetale idrogenato, magnesio stearato;

bustine: cetomacrogol 1000, saccarosio, maltodestrine, acido citrico, aroma arancio,

nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 838/1996 del 14 ottobre 1996*

Specialità medicinale: «Sere Mit» nella forma e confezione: 30 capsule gelatina 160 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Mitim r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi 27, codice fiscale n. 007047730150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla R.P. Scherer S.p.a., sita a Lodi (Milano), viale Europa n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule gelatina 160 mg;
A.I.C.: n. 028526010 (in base 10) - 0V6KFU (in base 32); classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula da 160 mg contiene:

principio attivo: estratto lipido-sterolico di Serenoa repens mg 160; eccipienti: gelatina, glicerina, etile p-idrossibenzoato sodico, propile p-idrossibenzoato sodico, biossido di titanio E 171, ossido di ferro giallo E 172, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: turbe funzionali dell'ipertrofia prostatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 839/1996 del 14 ottobre 1996*

Specialità medicinale: INDERAL nella forma e confezione: «Graduale» 28 capsule 80 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: società Zeneca p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), palazzo Volta, via F. Sforza, codice fiscale n. 00735390155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Zeneca Ltd. Macclesfield, Cheshire (Inghilterra).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Graduale» 28 capsule 80 mg;
A.I.C.: n. 020854081 (in base 10) - 0MWFB1 (in base 32); classe: «A» prezzo: L. 9.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge n. 425 dell'8 agosto 1996).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una capsula contiene:
principio attivo: propranololo cloridrato mg 80;
eccipienti: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, metilidrossipropilcellulosa, gelatina, biossido di titanio E 171, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, angina pectoris, profilassi post-infartuale a lungo termine, profilassi dell'emicrania, trattamento del tremore essenziale, controllo dell'ansietà, coadiuvante nella terapia della tireotossicosi, profilassi delle emoraggie del tratto gastrointestinale superiore in pazienti con ipertensione portale e varici esofagee.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 840/1996 del 14 ottobre 1996*

Specialità medicinale: CITOCARTIN nella forma e confezione: «100» 50 tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml e «200» 50 tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Molteni Dental S.r.l., con sede legale in via Puccinotti n. 65, (Firenze) e sede amministrativa in via Barontini s.n. località Granatieri, Scandicci (Firenze), codice fiscale n. 04245550480.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società L. Molteni & C dei F.lli Alitti Società di esercizio p.a. nello stabilimento sito a Scandicci (Firenze), strada statale 67 Tosco-Romagnola, località Granatieri;

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100» 50 tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml;
A.I.C.: 030690010 (in base 10) - 0X8LQU (in base 32); classe: «C»;
«200» 50 tubofiale per uso iniettabile da 1,7 ml;
A.I.C.: n. 030690022 (in base 10) - 0X8LR6 (in base 32); classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente dai medici dentisti (art. 10 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«100» ogni tubofiala per uso iniettabile da 1,7 ml contiene:

principio attivo: articaina cloridrato 68 mg/40 mg per ml; L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina 17µg/10µg per ml;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200» ogni tubofiala per uso iniettabile da 1,7 ml contiene:

principio attivo: articaina cloridrato 68 mg/40 mg per ml; L-adrenalina bitartrato, pari ad L-adrenalina 8,5µg/5µg per ml;

eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anestesia di tipo plessico, tronculare o intralegamentoso, in caso di:

*a)* Citocartin 200 - interventi routinari quali estrazione di denti singoli o in serie, preparazione di cavità e monconi per l'applicazione di corone, particolarmente in pazienti debilitati;

*b)* Citocartin 100 - interventi chirurgici più profondi come quelli sulle mucose, sull'osso e sulla polpa dentaria, come in caso di estirpazione o amputazioni, dove si renda necessaria un'ischemia più intensa. Interventi di lunga durata, come l'intervento di Caldwel-Luc e quelli muco-gengivali, osteosintesi percutanee, cistectomie, nonché preparazioni complicate di cavità e di monconi per l'applicazione di corone.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto A.I.C. n. 843/1996 del 4 ottobre 1996*

Specialità medicinale: DIPIRIDAMOLO Recordati nella forma e confezione: 30 compresse da 75 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società Recordati industria chimica e farmaceutica p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Recordati S.p.a. presso l'officina farmaceutica consortile di Milano.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 75 mg;
A.I.C.: n. 029283013 (in base 10) - 0VXNQ5 (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: dipiridamolo mg 7,5;

eccipienti: amido di mais, lattosio, talco, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: patologia da aumentata aggregabilità piastrinica (a livello cardiaco, cerebrale e renale).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7222

# MINISTERO DEL TESORO

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 31 ottobre 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1515,14 |
| ECU | 1921,20 |
| Marco tedesco | 1001,42 |
| Franco francese | 296,71 |
| Lira sterlina | 2466,65 |
| Fiorino olandese | 893,26 |
| Franco belga | 48,605 |
| Peseta spagnola | 11,884 |
| Corona danese | 260,85 |
| Lira irlandese | 2469,68 |
| Dracma greca | 6,374 |
| Escudo portoghese | 9,902 |
| Dollaro canadese | 1130,36 |
| Yen giapponese | 13,332 |
| Franco svizzero | 1205,07 |
| Scellino austriaco | 142,32 |
| Corona norvegese | 237,50 |
| Corona svedese | 230,95 |
| Marco finlandese | 334,39 |
| Dollaro australiano | 1200,29 |

96A7289

# MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI

## Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Prato

Con decreto interministeriale 29 luglio 1996 n. TC/609 del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo Gora del Gello, segnato nel catasto del comune di Prato al foglio n. 60, particella 1236, della superficie di mq 158, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 febbraio 1993 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, e che fa parte integrante del predetto decreto.

96A7221

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 211.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 49.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 118.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 410.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . . . . L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.400
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.500
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.500

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.500

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . . . . . . . . L. 8.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . . . . . . L. 4.000

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 360.000
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189